



Consiglio Regionale della Puglia

4<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente

Il Presidente

Prot. n. 128

am/

Bari, li 15/3/90

Ill.mo Sig. Presidente del  
Consiglio Regionale

SEDE

Oggetto: d.d.l. "Nuova disciplina relativa all'albo regionale delle  
Associazioni turistiche pro-loco della Puglia. Abrogazione  
della L.R. 28 agosto 1979, n. 51".


Si trasmette, per l'iscrizione all'o.d.g. della seduta del Con-  
siglio Regionale, la Dec. n. 264 del 13/3/90.

Si trasmette, inoltre, per le definitive decisioni da parte del  
Consiglio Regionale, il parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione la quale  
propone diversa formulazione dell'articolo finanziario.

Relatore in Aula sarà il consigliere Giovanni Mastrangelo.

Distinti saluti

  
(prof. Angelo Rossi)



Consiglio Regionale  
della Puglia

Commissione Consiliare Permanente  
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 264 del 13/3/1990

1. La IV Commissione ha esaminato nella ~~la~~ seduta ~~del~~ del 13/3/90 " i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 18/8/89

d.d.l. "Nuova disciplina relativa all'Albo regionale delle Associazioni turistiche pro-loco della Puglia. Abrogazione della L.R. 28 Agosto 1979, n. 51".

(atto n. 390/A)

2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere favorevole unanime sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

//////////

PREMESSO CHE IL PRESIDENTE NON PARTECIPA ALLE VOTAZIONI

1. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Selleri, Mariella, Bianco, Abbati e Mastrangelo.

contrari: //

di astensione: //

La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Giovanni Mastrangelo

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Emanuele Rossiello)



1. Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

**I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

Decisione n. 14/P del 15.3.1990

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 15.3.1990 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 14.3.1990

- D.d.L. "Nuova disciplina relativa all'Albo regionale delle Associazioni turistiche pro-loco della Puglia. Abrogazione della L.R. 28.8.1989, n.51"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n.1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevoli: Rizzo, Abbati, Bianco, Selleri, Tarricone.

contrari:

di astensione: Mansueto

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL PRESIDENTE



# Consiglio Regionale della Puglia

1<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

## Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte II - Spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, del Cap.0313020 "Albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco (L.R n.        del        )" per un importo, in termini di competenza e cassa, di lire 250.000.000, con prelievo di pari importo dal Cap.1020010 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente".

2. Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico sui corrispondenti bilanci di previsione.



Consiglio Regionale della Puglia

4<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente

5

**DISEGNO DI LEGGE**

**" NUOVA DISCIPLINA RELATIVA ALL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI  
PRO-LOCO DELLA PUGLIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 AGOSTO 1979, N. 51"**

**RELATORE : Giovanni Mastrangelo**



## RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

in attuazione della L.R. 28/85, relativa all'ordinamento dell'amministrazione turistica regionale, con il presente disegno di legge la Regione:

a)- riconosce le Associazioni turistiche "Pro Loco" quali strumenti di base dell'attività di promozione turistica e di collaborazione con altri Enti interessati al settore turistico;

b)- istituisce l'Albo regionale delle Associazioni turistiche "Pro Loco" (che sostituisce il precedente Albo di cui alla L.R. n. 51 del 28 agosto 1979, che viene abrogata).

In riferimento all'iscrizione all'Albo vengono specificate alcune condizioni in relazione al numero dei soci (che non deve essere inferiore a 50) ed allo Statuto, che deve essere conforme allo "statuto tipo", approvato con apposito provvedimento dalla Giunta regionale.

Ciò al fine di garantire il principio della pluralità all'interno delle Associazioni "Pro Loco".

Con il presente disegno di legge vengono anche specificati i criteri di assegnazione del contributo ordinario annuale alle Pro Loco, in relazione all'entità del bilancio preventivo, alla rilevanza delle attività programmate, alla ricettività ed alla frequentazione turistica della località ed al numero degli abitanti.

Vengono anche sancite le modalità per una stretta collaborazione tra le Pro Loco, le APT e l'Assessorato regionale al turismo per la predisposizione del calendario annuale delle manifestazioni turistiche.

Per ultimo vengono dettate norme per assicurare le necessarie azioni di controllo e di vigilanza, per una corretta e trasparente gestione delle Pro Loco.

La IV Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità al presente disegno di legge e, pertanto, se ne propone l'approvazione al Consiglio regionale.

G. Mastrangelo



ART.1

Riconoscimento delle Associazioni turistiche pro-loco

1. La Regione, in attuazione dell'art.12 dello statuto e dell'art.2 della L.R. 16 Maggio 1985, n.28 relativa al riordinamento dell'amministrazione turistica regionale, riconosce le Associazioni turistiche pro-loco quali strumenti di base dell'attività turistica e di collaborazione in favore di altri Enti interessati al settore turistico.



ART.2

Compiti delle Associazioni turistiche pro-loco

1. Le Associazioni turistiche pro-loco hanno il compito di:
  - a) valorizzare le risorse turistiche locali mediante idonee iniziative dirette alla tutela e salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale e paesaggistico della località in cui è costituita l'Associazione turistica pro-loco;
  - b) promuovere ed organizzare iniziative e manifestazioni atte a favorire la conoscenza turistica e culturale della località;
  - c) richiamare ospiti e rendere confortevoli le condizioni generali di soggiorno;
  - d) sensibilizzare le popolazioni residenti per il raggiungimento degli scopi sociali del turismo e per l'ulteriore affermazione turistica della località;
  - e) fornire assistenza ed informazioni ai turisti.





ART.3

Istituzione dell'albo regionale

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale al turismo l'albo regionale delle Associazioni turistiche pro-loco che sostituisce a tutti gli effetti l'albo di cui alla L.R. 28 Agosto 1979, n.51.
2. L'iscrizione all'albo regionale è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al turismo.
3. L'albo regionale è pubblicato all'inizio di ogni anno nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.



ART. 4

Condizioni per l'iscrizione all'albo regionale

1. Ai fini della iscrizione dell'Associazione turistica pro-loco devono concorrere le seguenti condizioni:
  - a) che l'Associazione turistica pro-loco sia costituita in Comune non riconosciuto sede di Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) ai sensi della L.R. 16 Maggio 1985, n. 28 ovvero in un Comune in cui operi un ufficio di Informazione e Assistenza Turistica (IAT) costituito dall'A.P.T.;
  - b) che nella località in cui è costituita l'Associazione turistica pro-loco non esista altra Associazione pro-loco iscritta all'albo regionale;
  - c) che la stessa località presenti attrattive e caratteristiche turistiche sotto il profilo climatico, paesaggistico, storico, artistico ed ambientale o possieda, comunque, caratteristiche che la rendano suscettibile di valorizzazione turistica;
  - d) che la costituzione dell'Associazione turistica pro-loco abbia luogo con atto pubblico e che risultino iscritti almeno 50 soci;
  - e) che lo statuto dell'Associazione turistica pro-loco sia ispirato ai principi di democraticità e sia conforme allo "statuto tipo" approvato con apposito provvedimento dalla Giunta Regionale;
  - f) che sussistano fondate previsioni sull'entità e sulla continuità delle entrate per quote associative, contributi locali ed eventuali altri proventi;
  - g) che le località rientranti nell'ambito giurisdizionale di uno stesso Comune, quali le frazioni, da considerarsi come ambiti territorialmente differenti rispetto al Comune di appartenenza, presentino una consistente frequentazione turistica e peculiarità tali, da giustificarne il riconoscimento.



ART.5

Procedure per l'iscrizione all'albo regionale

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo di cui al precedente art.3, le Associazioni turistiche pro-loco devono presentare entro 60 giorni dall'inizio dell'anno solare all'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, al Comune ove ha sede l'Associazione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore, corredata da copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, del bilancio di previsione delle entrate e delle spese e del programma delle attività che l'Associazione intende svolgere unitamente al parere dell'Unione Nazionale delle Pro-Loco d'Italia (U.N.P.L.I.) delegazione regionale. Copia della documentazione deve essere inviata per conoscenza all'Assessorato regionale al turismo.
2. L'A.P.T. o, in mancanza il Comune, inoltra, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, la domanda unitamente al proprio parere motivato all'Assessorato regionale al turismo.
3. Trascorso tale termine, il parere dell'A.P.T., o in mancanza del Comune, intende favorevole e l'Assessorato regionale al turismo provvede agli adempimenti di competenza.



ART.6

Effetti derivanti dall'iscrizione all'albo regionale

1. L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione indispensabile per :
  - a) la designazione del rappresentante delle Associazioni turistiche nelle A.P.T. ai sensi della L.R. 16 Maggio 1985, n.28;
  - b) l'uso della denominazione I.A.T. da parte degli uffici informazioni di cui al secondo comma dell'art. 9 della predetta L.R. 28/85 qualora la località presenti una rilevante frequentazione turistica extra-regionale e l'A.P.T. competente ne ravvisi la necessità, previo nulla-osta della Regione;
  - c) l'assegnazione di contributi della Regione per lo svolgimento dei programmi annuali di attività turistica.



ART.7

Accesso ai contributi

1. Per accedere ai contributi previsti dalle leggi regionali in materia turistica, le Associazioni turistiche pro-loco, iscritte all'albo regionale, devono inoltrare all'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza al Comune ove ha sede l'Associazione, entro il 31 Dicembre di ogni anno, il programma delle attività corredate dal preventivo finanziario delle entrate e delle spese relative all'anno successivo. Copia della documentazione suddetta deve essere inviata per conoscenza all'Assessorato regionale al turismo.
2. L'A.P.T. o, in mancanza il Comune, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, inoltra la documentazione di cui al comma precedente all'Assessorato regionale al turismo. Trascorso tale termine l'Assessorato regionale al turismo provvede comunque agli adempimenti di cui al comma successivo.
3. La concessione dei contributi a favore delle Associazioni iscritte all'albo regionale viene disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, entro il primo semestre di ogni anno.



14

ART.8

Criteri per l'assegnazione dei contributi

1. La misura del contributo **proposto** viene determinata dall'Assessorato regionale al turismo in base ai seguenti criteri:
  - a) entità del bilancio preventivo e rilevanza delle attività programmate;
  - b) ricettività e frequentazione turistica della località;
  - c) numero degli abitanti del Comune di appartenenza;
  - d) indicazioni dell'A.P.T. competente o, in mancanza del Comune, e dell'U.N.P.L.I. delegazione regionale.



15

ART.9

Rapporti di collaborazione

1. L'Associazione turistica pro-loco stabilisce rapporti di collaborazione con altri organismi interessati al settore turistico ed in particolare con l'A.P.T. competente territorialmente o, in mancanza, con il Comune.
2. A tal fine:
  - a) rappresenta le necessità e le esigenze concrete ed operative per migliorare le attività turistiche di base della località in cui essa opera;
  - b) formula le proposte per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale della località;
  - c) promuove e gestisce uffici informazioni facendo uso della denominazione I.A.T., di cui al secondo comma dell'articolo 9 della L.R. 28/85, previo nulla-osta della Regione e d'intesa con l'A.P.T. competente territorialmente qualora la località presenti una rilevante frequentazione turistica extra-regionale;
  - d) predispone e trasmette all'A.P.T. il calendario delle manifestazioni più significative programmate anche da altri organismi locali nel corso dell'anno con il concorso finanziario di altri enti locali.
3. Qualora l'Associazione turistica pro-loco ha sede in località non inclusa in un ambito turisticamente rilevante, individuato ai sensi della suddetta L.R. 28/85, l'attività relativa ai punti a) e b) del secondo comma del presente articolo è attuata nei confronti del Comune ove ha sede l'Associazione; mentre per quanto previsto al punto d) del secondo comma del presente articolo il calendario delle manifestazioni va inviato direttamente all'Assessorato al Turismo.



ART. 10

Controllo e vigilanza

1. Le modifiche allo statuto, il rinnovo delle cariche sociali, il bilancio e la relazione annuale sull'attività, nonché l'atto di scioglimento dell'associazione sono inviati all'Assessorato regionale al Turismo per il tramite dell'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, del Comune.
2. L'Assessorato regionale al Turismo e l'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, il Comune, di concerto con l'U.N.P.L.I. delegazione regionale, operano presso la sede dell'Associazione pro-loco verifiche attinenti:
  - a) il rispetto delle norme di cui alla presente legge;
  - b) la conformità delle eventuali modifiche apportate dalla Associazione pro-loco allo statuto tipo approvato dalla Giunta regionale;
  - c) il funzionamento degli organi sociali;
  - d) la corretta attività gestionale.
3. A seguito della verifica viene redatto apposito verbale.





ART.11

Sospensione e cancellazione

1. Qualora a seguito della verifica di cui all'articolo precedente siano riscontrate gravi inadempienze, deficienze economiche o carenze di funzionamento, ivi comprese quelle relative alla mancata attività degli organi sociali protrattesi da almeno sei mesi, la Giunta regionale, su relazione dell'Assessore al turismo, dispone la sospensione dell'Associazione dall'albo regionale.
2. La sospensione è preceduta da un atto di diffida disposto dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento e comporta, altresì, la sospensione dell'assegnazione dei contributi regionali disposti in favore dell'Associazione pro-loco interessata.
3. Nel caso in cui l'Associazione pro-loco non adempia, la Giunta regionale dispone la cancellazione della stessa dall'albo regionale.



ART.12

Destinazione dei beni in caso di scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Associazione turistica pro-loco, per una qualunque causa espressamente prevista dallo statuto o dalle norme del codice civile, i beni acquisiti dall'Associazione con il concorso finanziario, specifico e prevalente della Regione o di Enti pubblici, sono devoluti all'A.P.T. competente territorialmente o, in mancanza, al Comune in cui l'Associazione ha sede.



ART.13

Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la L.R.  
28 Agosto 1979, n.51.



ART.14

Norma transitoria

1. Le Associazioni turistiche pro-loco già costituite ovvero quelle iscritte all'albo regionale ai sensi della L.R. 28 Agosto 1979, n.51 devono presentare la domanda di iscrizione di cui al precedente art.5 entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
  
2. Le competenze dell'A.P.T. di cui alla presente legge sono esercitate dagli Enti Provinciali per il turismo (E.P.T.) fino alla soppressione degli stessi.



ART. 15

Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1990 si fa fronte con lo stanziamento di f. 700.000.000 previsto al Cap. 1020010 del Bilancio di previsione 1990.
2. Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico sui corrispondenti bilanci di previsione.